

Studio Associato Trombetta Teruggia

Circolare informativa per la clientela
n. 7/2016 del 25 febbraio 2016

SALDO IVA 2015: VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO 2016

In questa Circolare

1. Individuazione dell'importo da versare o a credito
2. Versamento dell'Iva a debito
3. Utilizzo del credito Iva

Studio Associato Trombetta Teruggia

In generale il **versamento del saldo Iva relativa all'anno d'imposta 2015** deve essere effettuato entro il 16 marzo, anche se, nell'ipotesi di presentazione unificata con il modello Unico, il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione.

Inoltre l'imposta dovuta può essere rateizzata in rate di pari importo entro e non oltre il 16 novembre 2016.

Se, però, l'**Iva risultante** dalla **dichiarazione annuale** non è a debito ma a credito per il contribuente, le vie di utilizzo sono sostanzialmente tre: in detrazione, in compensazione e richiesta a rimborso.

Mentre nel primo caso l'utilizzo è libero, negli altri due casi sono presenti una serie di limitazioni collegate all'ammontare, alla presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e alla causale dell'eventuale rimborso.

I soggetti obbligati alla presentazione della **dichiarazione annuale Iva**, quali le imprese ed i lavoratori autonomi, devono, entro il 16 marzo, provvedere al versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa.

Individuazione dell'importo da versare o a credito

L'**importo dovuto a saldo risulta dalla differenza tra l'Iva a debito e l'Iva ammessa in detrazione**, relative all'anno solare 2015, diminuita dei versamenti eseguiti anche in acconto e dell'eventuale credito risultante dall'anno 2014 e non utilizzato in compensazione, ovvero non chiesto a rimborso.

Tale importo è evidenziato in dichiarazione all'interno del rigo VL38.

VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00
--	-----

Diversamente, se l'Iva dovuta è inferiore all'ammontare dell'imposta detraibile, **aumentato dei versamenti periodici eseguiti anche in acconto** e dell'eventuale credito pregresso, l'imposta risulta a credito e deve essere evidenziata all'interno del rigo VL39.

VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	,00
---	-----

Un esempio può chiarire il calcolo da effettuare e la collegata compilazione della dichiarazione annuale Iva.

ESEMPIO

Si ipotizzi che un contribuente presenti:

- al rigo VL1 un importo di Iva a debito, proveniente dal quadro VE, pari a 3.853 euro;
- al rigo VL2 un importo di Iva detraibile, proveniente dal quadro VF, pari a 1.298 euro.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Pertanto, l'imposta dovuta nell'anno 2015 risulta pari, per differenza, a 2.555 euro.

Successivamente, nei righi VL23 e VL29, sono rispettivamente inseriti gli importi degli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali (17 euro) e l'ammontare dei versamenti, compresi quelli effettuati in sede di ravvedimento, gli interessi trimestrali e l'acconto (2.000 euro).

L'importo dell'Iva a debito, di cui al rigo VL32, risulta quindi dalla differenza tra l'Iva dovuta, di cui al rigo VL3, e gli importi inseriti nei rigi VL23 e VL31.

Infine, al rigo VL36 è inserito l'importo degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale, pari all'1 % dell'imposta a debito (6 euro). Tale importo, sommato all'Iva a debito, consente l'individuazione, all'interno del rigo VL38, dell'Iva dovuta che, nel caso di specie, è pari a 578 euro.

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)	3.853,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		1.298,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2.555,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014		,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	,00	
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	17,00	
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		,00
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui sospesi per eventi eccezionali ¹	³	2.000,00
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL23) - (VL4 + rigi da VL26 a VL31)] ovvero	572,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL26 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL23)]		,00
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	6,00	
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 + VL36)	578,00	
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO		,00
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

Versamento dell'Iva a debito

L'Iva a debito risultante dal rigo VL38 della dichiarazione deve essere versata utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, solo se l'importo è superiore a 10,33 euro (importo arrotondato a 10,00 euro per effetto degli importi derivanti dal modello di dichiarazione).

Il codice tributo da inserire nella sezione Erario è il 6099 – «Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale» e l'anno di riferimento è il 2015.

Scadenza di versamento del saldo Iva

Il versamento deve essere effettuato, come anticipato in precedenza, entro il 16 marzo.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Tale **somma può essere rateizzata in rate di pari importo entro e non oltre il 16 novembre**, con applicazione, sulle rate successive alla prima, dell'interesse fisso pari allo 0,33 % mensile.

In pratica:

- **prima rata**, senza applicazione degli interessi, deve essere versata entro il 16 marzo;
- **successive** devono essere versate entro il 16 di ogni mese, con applicazione degli interessi, purché l'ultima sia versata entro il 16 novembre.

RATEAZIONE DEL SALDO IVA ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE - DICHIARAZIONE AUTONOMA

Scadenza rata	Importo
Prima rata – 16 marzo	Importo rata
Seconda rata – 18 aprile (il 16 cade di sabato)	Importo rata + 0,33 %
Terza rata – 16 maggio	Importo rata + 0,66 %
Quarta rata – 16 giugno	Importo rata + 0,99 %
Quinta rata – 18 luglio (il 16 cade di sabato)	Importo rata + 1,32 %
Sesta rata – 16 agosto	Importo rata + 1,65 %
Settima rata – 16 settembre	Importo rata + 1,98 %
Ottava rata – 17 ottobre (il 16 cade di domenica)	Importo rata + 2,31 %
Nona rata – 16 novembre	Importo rata + 2,64 %

Nell'ipotesi in cui il **contribuente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata**, il versamento Iva può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione, con applicazione della maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

RATEAZIONE DEL SALDO IVA ENTRO LA SCADENZA DELLE IMPOSTE – DICHIARAZIONE UNIFICATA

Scadenza rata	Importo
Prima rata – 16 marzo	Importo rata
Seconda rata – 18 aprile (il 16 cade di sabato)	Importo rata + 0,40 %
Terza rata – 16 maggio	Importo rata + 0,80 %
Quarta rata – 16 giugno	Importo rata + 1,20 %

POSSIBILI MODALITÀ DI VERSAMENTO IVA CON DICHIARAZIONE UNIFICATA

Studio Associato Trombetta Teruggia

Scadenza rata	Tipologia soluzione
Entro il 16 marzo	Unica soluzione
Entro il 16 giugno (ovvero entro i versamenti di Unico)	Unica soluzione con maggiorazione dello 0,40 % per ogni mese o frazione dello stesso dal 16 marzo
Rateizzazione dal 16 marzo	Rate maggiorate dello 0,33% per ogni rata successiva alla prima
Doppia rateizzazione dal 16 marzo	Rate maggiorate dapprima dello 0,40 % per ogni rata successiva alla prima e successivo aumento dello 0,33 % mensile

Sanzioni applicabili

Le sanzioni applicabili, in caso di mancato o insufficiente versamento dell'Iva dovuta a saldo, è pari al 30 % dell'importo non versato.

Inoltre, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni il contribuente che omette il versamento dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, se l'ammontare risulta superiore all'importo di 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Per la **consumazione del reato** non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Utilizzo del credito Iva

L'Iva a credito risultante dal rigo VL39 della dichiarazione, da riportare nel rigo VX2, può essere utilizzato alternativamente:

- in **detrazione nelle liquidazioni periodiche** dell'anno 2016;
- in **compensazione con altri tributi**, contributi e premi, a partire dal 1° gennaio 2016;
- a **rimborso**.

VX2	Iva a credito (da ripartire tra i rigi VL39, VL40 e VL41) o da trasferire (*)	,00
-----	---	-----

Utilizzo in compensazione verticale

Il credito Iva può essere liberamente utilizzato a fronte di debiti per il medesimo tributo (cosiddetta compensazione verticale) risultanti dalle liquidazioni periodiche dell'anno 2016, ancorché l'utilizzo venga esposto nel modello F24.

ESEMPIO

Si ipotizzi che un contribuente presenti al rigo VL39 della dichiarazione un credito Iva di 10.000 euro e che il debito Iva del primo trimestre, da versare entro il 16 maggio, sia pari a 6.000 euro.

Studio Associato Trombetta Teruggia

In tale caso il contribuente potrà liberamente utilizzare, senza alcun vincolo, il credito Iva 2015, in detrazione dell'Iva a debito del primo trimestre, anche se, al fine della compensazione, utilizza il modello F24 (non obbligatorio).

I soggetti obbligati alla presentazione della **dichiarazione annuale Iva**, quali le imprese ed i lavoratori autonomi, devono, entro il 16 marzo, provvedere al versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione stessa.

Utilizzo in compensazione orizzontale

La **compensazione orizzontale**, ossia con altri tributi, contributi o premi, del credito Iva annuale trova una serie di limitazioni collegate all'ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento.

Innanzitutto occorre ricordare che la compensazione «orizzontale» del credito Iva:

- è **liberamente fruibile per importi inferiori a 5.000 euro**;
- è subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale ed all'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per importi compresi tra 5.001 e 15.000 euro;
- è **subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, munita di visto di conformità**, ed all'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per importi compresi tra 15.000 e 700.000 euro;

Da un punto di vista pratico tale scelta deve essere evidenziata all'interno del modello di dichiarazione e, precisamente, al rigo VX5.

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

,00

Diversamente, nell'ipotesi in cui il contribuente presenti la **dichiarazione annuale Iva in via unificata**, tale scelta deve essere evidenziata all'interno del modello di Unico 2016 (periodo d'imposta 2015), compilando il rigo RX65.

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

,00

Come anticipato, qualora la **compensazione orizzontale dei crediti Iva superi l'importo di 15.000 euro**, è previsto l'obbligo di richiedere, relativamente alla dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito, l'**apposizione del visto di conformità**, di cui all'art. 35, co. 1, lett. a), D.Lgs. 241/1997, da parte dei soggetti abilitati ed accreditati, ovvero, in alternativa, la sottoscrizione da parte del soggetto incaricato al controllo contabile, attestante l'esecuzione dei medesimi controlli previsti ai fini del rilascio del visto di conformità.

UTILIZZABILITÀ DEL CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE

Importo del credito	Adempimenti preventivi	Data di utilizzo	Modalità di utilizzo
Credito minore o uguale a 5.000	Nessuno	Dal 1° gennaio 2016	F24 (Fisconline, Entratel, home

Studio Associato Trombetta Teruggia

euro			banking o remote banking)
Credito compreso tra 5.001 a 15.000 euro	Presentazione della dichiarazione	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione	F24 (Fisconline o Entratel)
Credito maggiore o uguale a 15.001 euro	Presentazione della dichiarazione con apposizione del visto di conformità	Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione	F24 (Fisconline o Entratel)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31, co. 1, D.L. 31.5.2010, n. 78, la **presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, blocca la compensazione di tipo orizzontale.**

Richiesta di rimborso

L'ultima alternativa a disposizione del contribuente è quella di chiedere direttamente il rimborso del credito stesso, ai sensi dell'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.

Da un punto di vista pratico, tale scelta deve essere evidenziata all'interno del modello di dichiarazione annuale Iva 2016 e, precisamente, al rigo VX4.

Importo di cui si richiede il rimborso		1			,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2			,00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5
	☐		☐		,00
Contribuenti Subappaltatori	6	Esonero garanzia	7		
Attestazione delle società e degli enti operativi					
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.					
VX4		8			
		FIRMA			

Si evidenzia che la causale del rimborso, di cui al campo 3, deve essere individuata esclusivamente tra quelle indicate nella seguente tabella.

CAUSALE DEL RIMBORSO DA INDICARE NEL RIGO VX4

Studio Associato Trombetta Teruggia

Codice	Causale del rimborso	Norma collegata
1	Contribuenti che nel corso dell'anno 2015 hanno cessato l'attività.	Art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972
2	Coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Si evidenzia che l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni deve superare quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%.	Art. 30, co. 3 lett. a), D.P.R. 633/1972
3	Contribuenti che hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 41 e 58, D.L. 331/1993, per un ammontare superiore al 25 % dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo	Art. 30, co. 3 lett. b), D.P.R. 633/1972
	d'imposta 2015.	
4	Limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche.	Art. 30, co. 3 lett. c), D.P.R. 633/1972
5	Contribuenti che hanno effettuato nel 2015 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972.	Art. 30, co. 3 lett. d), D.P.R. 633/1972
6	Operatori non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter, D.P.R. 633/1972, ovvero che hanno formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato, ai sensi dell'art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972, legittimato a richiedere il rimborso dell'imposta.	Art. 30, co. 3, e art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972
7	Produttori agricoli che hanno effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell'art. 8, co. 1, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, D.P.R. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.	Art. 34, co. 9, D.P.R. 633/1972
8	Dichiarazioni relative agli ultimi tre anni a credito Iva, anche se inferiori a 2.582,28 euro.	Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972
9	Contribuente che ha presentato le dichiarazioni relative agli ultimi tre anni a credito, anche se inferiori a 2.582,28 euro, nell'ipotesi di possesso di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché se non compresi nel minor credito chiesto a rimborso.	Art. 30, co. 3 lett. c) e 4, D.P.R. 633/1972
10	Contribuenti che hanno aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2014 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2013, nonché i soggetti che nell'anno 2013 partecipavano ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2014 non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all'anno 2013.	Art. 30, co. 4, D.P.R. 633/1972

Studio Associato Trombetta Teruggia

11	Soggetti che a partire dall'anno d'imposta 2016 si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014.	Art. 1, co. 63, L. 190/2014
----	--	-----------------------------

Si evidenzia che i **contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso** sono i seguenti:

- soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto di cui all'art. 17, sesto co. lett. a), D.P.R. 633/1972;
- soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 37.10.1 di ATECOFIN 2004 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici);
- soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 27.43.0 di ATECOFIN 2004 (produttori di zinco, piombo e stagno, nonché semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi);
- soggetti che svolgono le attività individuate dal codice 30.30.09 di ATECOFIN 2007 (fabbricatori di aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi);
- soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/1972;
- soggetti che svolgono l'attività individuata dal codice 59.14.00 di ATECOFIN 2007 (coloro che esercitano l'attività di proiezione cinematografica).